



Prot. n. 84032

Ord. n. 113

OGGETTO: Palio 2 luglio 2023 – Procedimento a carico della Contrada della Chiocciola.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 103 del 9 ottobre c.a., prot. n. 79933, con il quale, a norma dell'art. 98 c. 2, procedeva a formulare addebito di contestazione alla Contrada della Chiocciola (d'ora in avanti Chiocciola), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrante del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 9 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) la Chiocciola ha presentato memoria (prot. n. 81798) a propria difesa;

Considerato che la Chiocciola nella propria memoria ha evidenziato:

1) i due episodi ... hanno avuto origine dallo stesso episodio ... il fantino della Tartuca ha abbandonato il proprio posto (il quinto) per portarsi a contatto con il fantino e il cavallo della Chiocciola ... ha posto in essere duri atti di ostacolo, che talvolta hanno assunto anche aspetti di reale pericolosità [...]; il capitano ... ha quindi, verbalmente e in modo civile, contestato i fatti al Capitano della Tartuca non ha trovato di meglio che rispondere in modo offensivo e dispregiativo l'alterco è stato prontamente sedato poco più che marginale nell'andamento della Festa ...[...].

2) L'Assessore Delegato scrive comportamento provocatorio del contradaiolo della Chiocciola, senza ulteriore specificazione ... invece la Relazione dei Deputati della Festa ... dicono che il contradaiolo si è avvicinato apostrofando verbalmente il fantino e il Capitano della Tartuca ... Non può anticipare un giudizio di merito che attiene invero alla fase successiva ... si è avvicinato ... senza fretta e senza mostrare (nè fare) alcun atto men che pacifico ...e li ha verbalmente apostrofati contestando loro i fatti ...quindi nessun comportamento provocatorio[...].

Nelle conclusioni la Chiocciola chiede di essere mandata indenne da qualunque ipotesi di sanzione.

L'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.) prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. Opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, co. 2, del Regolamento.

Analizzata con attenzione la memoria della Chiocciola, l'A.D., ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 103 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia:

a) In via preliminare è opportuno osservare che la Chiocciola chiama in causa il comportamento della Contrada della Tartuca; l'A.D. al riguardo si trova nelle condizioni di attuare quanto prescrive il c. 7 dell'art. 99, secondo il quale "gli scritti ...devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti". Il tenore di questo passaggio della memoria della Chiocciola, a parere dell'A.D., è di natura accusatoria nei confronti della Tartuca e non produce effetti per le proprie discolpe.

L'A.D. concorda comunque sostanzialmente con la ricostruzione dei fatti, vero è che, così come disposto dalla norma interpretativa approvata dal Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019, non ha ricondotto il comportamento del fantino alla responsabilità della Contrada; ciò nonostante non può condividere il principio per il quale tale interpretazione dei fatti possa addirittura essere esimente delle varie ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 101 del Regolamento.

b) in merito al punto 1) la Chiocciola ritiene in sintesi che l'alterco sia stato provocato dal comportamento al canape della Tartuca; che si sia sviluppato per un tempo molto breve e senza superare i limiti che porterebbero all'applicazione dell'art. 101 non arrecando alcun pregiudizio allo svolgimento della prova.

L'A.D. rileva che l'alterco è stato di breve durata perchè prontamente sedato dal Sindaco e dagli astanti e non perchè lo stesso si sia autonomamente esaurito; tale animosità ha inoltre richiesto, poco dopo la prova, un incontro con il Sindaco che, nell'occasione, ha ricordato gli strumenti sanzionatori a disposizione del Comune, invitando al contempo Chiocciola e Tartuca a un comportamento più consono sia dei loro rappresentanti sul palco dei Giudici sia dei rispettivi fantini. Senza voler comprimere le emozioni di tutti i contradaioli, quale normale espressione di una Festa di popolo, l'A.D. ritiene che il comportamento dei Capitani, soprattutto sul palco dei Giudici, debba essere di particolare sobrietà anche per le reazioni che altrimenti potrebbe innescare tra i popoli delle Contrade (v. deliberazione GC 575/2009 - deliberazione GC 420/2017).

Il c. 3 dell'art. 101 usato abitualmente per graduare le sanzioni là dove i dirigenti siano intervenuti in modo tempestivo ed efficace e per limitare quindi gli effetti dei comportamenti pregiudizievoli dei propri contradaioli, è a detta dell'A.D. un riferimento significativo anche per valutare il comportamento dei dirigenti stessi, tra i quali naturalmente il Capitano, qualora essi siano gli attori di tali comportamenti.

c) in merito al punto 2) la Chiocciola fa un distinguo tra il comportamento provocatorio, come rappresentato dall'A.D., e l'aver apostrofato fantino e Capitano della Tartuca. L'A.D. ritiene che semanticamente e ai fini del presente procedimento non esistano differenze significative tra le due espressioni. L'A.D. ha comunque analizzato nuovamente con attenzione la Relazione dei Deputati, la Relazione del Mossiere e soprattutto il filmato ufficiale allegato alla Relazione dei Deputati, confermando come l'atteggiamento del contradaiolo della Chiocciola possa senza dubbio essere definito provocatorio anche in relazione agli accadimenti avvenuti tra i canapi pochi minuti prima; prova ne è la generale reazione dei contradaioli della Tartuca che hanno comunque stemperato la tensione che si era creata. L'A.D. ritiene che per quanto l'episodio non abbia effettivamente provocato pregiudizio all'andamento della Festa possa tuttavia aver rappresentato un elemento di potenziale innesco di reazioni e accadimenti più gravi durante l'uscita dalla Piazza delle Contrade.

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione delle sanzioni in merito al comportamento della Chiocciola in occasione della seconda prova, come disposto dall'art. 98, c. 5;

PROPONE

1) considerato quanto previsto dall'art. 97.a, la sanzione di **una (1) censura** per il seguente motivo: avere il proprio Capitano, in occasione della seconda prova, preso parte sul Palco dei Giudici ad un

alterco verbale con il Capitano della Tartuca e contravvenendo all'art. 101, co. 2, così come motivato al punto a-b) del presente atto;

2) considerato quanto previsto dall'art. 97.a, la sanzione di **una (1) censura** per il seguente motivo: avere un proprio contradaio, in occasione della seconda prova, tenuto un comportamento provocatorio nei confronti del fantino e del Capitano della Tartuca, ai quali si era avvicinato mentre la stessa Contrada si trovava all'altezza della Mossa e contravvenendo all'art. 101, c. 2, così come motivato al punto a-c) del presente atto;

3) di notificare, così come previsto dall'art. 98 c. 5, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Chiocciola assegnandole, così come previsto dall'art. 98 c. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 24 ottobre 2023

L'ASSESSORE DELEGATO

Giuseppe Giordano



11